

- DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 49/42336 DEL 21 MARZO 1985

**Criteri e modalità attuative della legge regionale n° 19 del 12 marzo 1985.**

L'anno millenovecentoottantacinque il giorno 21 del mese di marzo alle ore 13 in Torino in una sala di Palazzo Lascaris - Via Alfieri, 15 si è adunata la Giunta Regionale, con l'intervento di Aldo VIGLIONE Presidente, Luigi RIVALTA Vice Presidente e degli Assessori, Sante BAJARDI, Mario BRUCIAMACCHIE, Corrado CALSOLARO, Giuseppe CERUTTI, Bruno FERRARIS, Giovanni FERRERO, Andrea MIGNONE, con l'assistenza del Segretario della Giunta Regionale, Pier Domenico CLEMENTE.

E' assente l'Assessore Tapparo.

(Omissis)

OGGETTO: L.R. n. 19/85 art. 9 Criteri e modalità attuative. Approvazione.

(49 - 42336)

A relazione del Vice Presidente Rivalta:

Premesso che con D.I. n. 82 del 4.2.82 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 6.3.82) il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero degli Interni ha dichiarato sismici, ai sensi e per gli effetti della legge 2.2.74 n. 64, con grado di sismicità S=9, 41 Comuni piemontesi;

vista la L.R. n. 19 del 12.3.85 con la quale si è provveduto allo snellimento delle procedure di cui alla legge 2.2.74 n. 64 in attuazione della legge 10.12.81 n. 741;

visto l'art. 9 della L.R. n. 19/85 citata secondo cui la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità attuative della legge stessa;

rilevata la necessità, ai fini di una corretta applicazione della legge regionale n. 19/85, di dare sollecita attuazione all'art. 9 citato;

sentito il parere della Commissione Consiliare competente, espresso nella seduta del 13.3.85,

sentiti i pareri dei Comprensori di Pinerolo, Torino e Saluzzo-Savigliano-Fossano, in cui sono siti i 41 Comuni sismici piemontesi;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

di approvare i criteri e le modalità attuative di cui all'art. 9 della L.R., n. 19 del 12 marzo 1985, contenuti nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione, stante le ragioni di urgenza derivanti dalla necessità di applicare con tempestività le procedure di cui alla L.R. n. 19 del 12.3.85, è dichiarata con votazione specifica ed unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10.2.53 n. 62 e sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Aldo Viglione

Il Segretario della Giunta  
Pier Domenico Clemente

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 21 marzo 1985.

## Allegato A

Criteria e modalità attuative della legge regionale n. 19 del 12/3/1985

La legge regionale n. 19 del 12/3/85 emanata in applicazione dell'art 20 della legge 10/12/1981 n. 741, rappresenta uno snellimento delle procedure di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 in vigore in 41 Comuni piemontesi, e ha l'obiettivo di fornire un'adeguata risposta in termini di tempo e di qualità di controllo alle richieste del settore edilizio

Viene in tal modo stabilito che i lavori, denunciati prima dell'inizio degli stessi all'Ufficio preposto (Servizio Geologico Regionale Ufficio distaccato di Pinerolo via San Giuseppe 39) possono iniziare senza preventiva autorizzazione, a differenza di quanto stabilito dalla legge n. 64/74; il controllo è effettuato col metodo a campione secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

In assenza di autorizzazione preventiva, la responsabilità verso la pubblica incolumità ricade interamente sui soggetti che intervengono nella progettazione e nella realizzazione dell'opera, i quali sono tenuti a dichiarare di avere rispettato, nell'ambito delle rispettive competenze, le norme antisismiche.

La denuncia deve essere presentata in bollo secondo il mod. 1 allegato e deve contenere tutte le indicazioni e gli elaborati in esso previsti.

Il deposito è valido anche ai fini della legge 5/11/71 n. 1086, integrando la denuncia con la relazione illustrativa secondo il mod. 3 allegato.

Nel caso di variante di un progetto depositato, la denuncia deve essere presentata in bollo secondo il mod. 2 allegato e il progetto, completo in ogni parte, deve sostituire integralmente quello originale depositato.

In caso di incompletezza della denuncia, assenza di elaborati ed essa allegati, incompletezza o esposizione poco chiara degli stessi, l'Ufficio nel corso dell'accertamento preliminare non accetterà l'istanza.

L'accertamento preliminare, essendo un controllo esclusivamente formale, non conferisce responsabilità nell'osservanza delle norme antisismiche all'Ufficio preposto all'accertamento del deposito.

L'autorizzazione preventiva ai sensi del 5° comma dell'art. 7 della legge regionale n. 19 del 1985 rimane invece obbligatoria per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione d'ampie porzioni di costruzioni esistenti tra quelle di seguito elencate, classificate nella categoria A:

- ? costruzioni pubbliche costituenti la struttura primaria da utilizzarsi per la protezione civile in caso di eventi catastrofici quali scuole, ospedali, caserme, case comunali, ponti di 1a e 2a categoria ai sensi del D.M. 2/8/80, ecc.,
- ? costruzioni che presentano particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, ovvero contenitori di sostanze pericolose definite secondo la legge 29/5/74 n. 256 e i DD.MM. emanati ai sensi dell'art. 3 della legge stessa, rifiuti speciali tossici e nocivi definiti secondo il D.P.R. 10/9/82 n. 315, rifiuti radioattivi disciplinati dal D.P.R. 13/2/64 n. 185 e successive modificazioni e integrazioni;
- ? costruzioni suscettibili di grande affollamento quali sale per spettacoli, edifici di culto, tribune, ecc.;
- ? costruzioni speciali di grandi dimensioni e importanza, quali dighe, serbatoi, torri, ecc.;
- ? costruzioni di grandi dimensioni realizzate con tecniche costruttive speciali.

Escludendo la categoria A, ai fini del controllo a campione le costruzioni sono divise nelle categorie B e C.

### Categoria B.

- 1.1. nuove costruzioni con oltre un piano f.t.;
- 1.2 nuove costruzioni con oltre due piani f. t. e struttura indipendente quando rappresentano un modesto ampliamento necessario al miglioramento funzionale di un fabbricato esistente;
- 1.3 nuove costruzioni speciali di modeste dimensioni e importanza non comprese nella categoria A;
- 1.4 muri di sostegno con altezza maggiore di m5.

2. Sopraelevazione di almeno un piano di fabbricati esistenti.
3. Ampliamento di fabbricati esistenti con oltre un piano f.t., costituenti strutturalmente un solo corpo, quando l'ampliamento è di una certa consistenza rispetto al fabbricato esistente o quando produce dissimmetrie di pianta.
4. Interventi di ristrutturazione che interessano totalmente o in gran parte costruzioni esistenti, nel caso di fabbricati con oltre due piani f. t., fabbricati con oltre un piano f.t. con trasformazione d'uso per fini abitativi, costruzioni speciali di modesta dimensione e importanza non inclusi nella categoria A.

Categoria C: tutte le altre costruzioni.

La suddivisione delle classi A, B e C è effettuata dai funzionari tecnici dell'Ufficio preposto al controllo.

Le percentuali di estrazione per il controllo a campione sono fissate nella misura del 10% per la categoria B e del 2% per la categoria C.

L'estrazione è trimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 12/3/85 ed è effettuata, sulle costruzioni che hanno dichiarato l'inizio lavori nel trimestre precedente l'estrazione.

Il progetto di variante è soggetto al controllo a campione come il progetto originario, salvo il caso di varianti che non interessano le strutture.

L'estrazione del campione di progetti da sottoporre a controllo avverrà presso il Consorzio per il Sistema Informativo di Torino alla presenza dei funzionari regionali responsabili.

Verrà utilizzato un programma di calcolo per la generazione di numeri casuali basato sul metodo descritto da Fisherman G.S e Moore L.R. (1982) in "A statistical evaluation of multiplicative congruential generator with modulus" Journal of the American Statistical Association.

I progetti pervenuti entro le ore 12 dell'ultimo giovedì del trimestre, suddivisi nelle due categorie B e C, verranno numerati a partire da 1 ed elencati in due elenchi separati resi pubblici mediante affissione presso l'Ufficio distaccato di Pinerolo.

Successivamente alla pubblicazione verrà effettuata l'estrazione nelle percentuali già indicate per ciascuna categoria.

Per garantire casualità all'estrazione verrà utilizzato, come numero iniziale per la generazione, il numero ottenuto affiancando i numeri del Lotto Nazionale estratti sulla ruota che verrà predeterminata dall'Assessore Regionale competente per ogni estrazione.

Il controllo è effettuato sul progetto e sulla costruzione in corso d'opera.

Il controllo sul progetto tende ad accertare la corretta applicazione delle norme tecniche emanate ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 64/74, in particolare:

- ? l'idoneità geotecnica del sito in funzione della scelta dei più opportuni sistemi strutturali ai fini della resistenza sismica;
- ? il rispetto delle norme tecniche riguardanti le ipotesi di carico, i criteri di calcolo e le modalità di verifica con riferimento alla struttura sia in elevazione che in fondazione,
- ? l'impiego di criteri di modellazione e procedure di calcolo di riconosciuta e documentata validità;
- ? la presenza e la validità di un'esauriente e chiara rappresentazione grafica di progetto relativa agli elementi strutturali ed a tutti i dettagli e particolari costruttivi importanti al fine della realizzazione del meccanismo resistente previsto.

A titolo esemplificativo, si elencano i più frequenti casi di difficoltà che possono verificarsi nella fase di controllo del progetto:

1? Errata procedura di calcolo per:

- 1.1 assenza di dati fondamentali di INPUT o dati INPUT errati;

- 1.2 assenza dati OUTPUT;
- 1.3 ipotesi errata di calcolo;
- 1.4 schemi statici non aderenti;
- 1.5 assenza di formule di calcolo e di verifica;
- 1.6 omissioni di verifiche obbligatorie;
- 1.7 metodo di calcolo non riconosciuto valido o non idoneo;
- 1.8 uso di decreti e leggi errati;
- 1.9 assenza delle caratteristiche del programma usato nel calcolo automatico.

Un'errata procedura di calcolo, non implica necessariamente che la struttura non sia antisismica; si richiederà pertanto la relazione di calcolo corretta nonché la verifica completa delle tensioni nei singoli elementi strutturali entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla richiesta, scaduto il quale si procederà alla sospensione dei lavori ai sensi dell'art 22 della legge 2/2/1974 n. 64. Il progetto è riconosciuto valido qualora, fermo restando la qualità dei materiali e degli elaborati grafici, le tensioni unitarie non superano quelle ammissibili, altrimenti si procederà alla sospensione dei lavori.

1? Errata soluzione progettuale per:

- 2.1 uso di materiali non conformi alla normativa;
- 2.2 assenza di giunti tecnici o giunti non conformi;
- 2.3 collegamenti strutturali non efficaci o poco efficaci, o inesistenti;
- 2.4 assemblaggi di strutture realizzate con sistemi costruttivi incompatibili;
- 2.5 ampliamenti e sopraelevazioni non conformi o non compatibili;
- 2.6 cambiamenti di destinazione d'uso non compatibili con gli interventi proposti;
- 2.7 proposta progettuale comunque non compatibile;
- 2.8 demolizioni o interventi su parti strutturali che diminuiscono la capacità portante della struttura o che la rendono maggiormente difforme dalla normativa;
- 2.9 assenza o insufficienza degli elementi strutturali sismo-resistenti;
- 2.10 particolari costruttivi importanti ai fini della resistenza sismica inidonei.

Un'errata soluzione progettuale investe direttamente la resistenza sismica della struttura, e quindi la salvaguardia della pubblica incolumità; si procederà pertanto alla sospensione dei lavori ai sensi dell'art 22 della legge 2/2/1974 n. 64;

2? Documentazione grafica tecnica insufficiente per:

- 3.1 assenza particolari costruttivi in un elaborato grafico;
- 3.2 assenza di una tavola grafica;
- 3.3 relazione geologica-tecnica insufficiente o inesistente.

Una documentazione grafica o tecnica insufficiente è sanabile tramite la richiesta di atti integrativi da inoltrare entro il termine improrogabile di 30 giorni, scaduto il quale si procederà alla sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della legge 2/2/1974 n. 64. Egualmente, si procederà alla sospensione dei lavori qualora dalla relazione geologico-geotecnica integrativa, fermo restando la qualità dei materiali e le dimensioni delle fondazioni, è necessario un aumento delle dimensioni delle medesime o adottare una tipologia differente in relazione alla natura geotecnica del terreno.

3? Esposizione poco chiara del progetto.

Nel caso di esposizione poco chiara del progetto sarà convocato il progettista e chiunque sia intervenuto nella progettazione, al fine di fornire oralmente ed eventualmente con atti scritti, delucidazioni sulle parti non chiare. Successivamente, si passerà all'esame degli atti progettuali sulla scorta dei chiarimenti forniti, al fine di rilevare eventuali errori contemplati ai punti precedentemente esaminati ed espletare quindi, il controllo.

Il controllo sulla costruzione tende ad accertare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il rispetto, in sede esecutiva, dei disegni di progetto e delle prescrizioni in essi contenute, nonché il rispetto delle norme tecniche di esecuzione e delle buone regole dell'arte.

Potrà riguardare tutta la costruzione o parte di essa, in relazione all'ampiezza e all'importanza della stessa e alla complessità strutturale.

Il controllo sulla costruzione si sviluppa nelle seguenti fasi:

1? Verifica dell'esistenza degli elementi sismo-resistenti.

L'omissione degli elementi sismo-resistenti di progetto investe direttamente la resistenza sismica della struttura; si procederà pertanto alla sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della legge 2/2/1974 n. 64.

- 2? Verifica geometrica delle dimensioni degli elementi sismo-resistenti e della loro posizione in pianta.  
Si procederà alla sospensione lavori ai sensi dell'art. 22 della legge 2/2/1974 n. 64, qualora le variazioni in pianta degli elementi sismo-resistenti e/o delle loro dimensioni sono tanti e/o tali da apportare modifiche sostanziali al regime delle sollecitazioni e quindi delle tensioni negli elementi stessi; altrimenti, sarà richiesta una variante in sanatoria da inoltrare entro il termine improrogabile di 30 gg. dalla richiesta medesima, scaduto il quale si procederà alla sospensione dei lavori. La variante in corso d'opera farà parte integrante del progetto che sarà sottoposto a nuovo esame alla luce delle modifiche apportate.
- 3? Verifica dell'esatta distribuzione dei carichi di progetto sugli elementi sismo-resistenti.  
Si procederà alla sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 22 della legge 2/2/1974 n. 64 qualora le variazioni di carico sugli elementi sismo-resistenti sono tali e/o tanti da apportare modifiche sostanziali al regime delle sollecitazioni e quindi delle tensioni negli elementi stessi; altrimenti, sarà richiesta una variante in sanatoria da inoltrare entro 30 gg. dalla richiesta medesima, scaduto il quale, si procederà alla sospensione dei lavori.
- 4? Verifica della conformità dei materiali adoperati sia in relazione al tipo che alla qualità degli stessi.  
Si procederà alla sospensione lavori ai sensi dell'art. 2 della legge 2/2/1974 n. 64, qualora da un esame visivo si accerti che il tipo di materiale adoperato non risulta conforme a quello previsto in progetto. Inoltre, qualora in sede di controllo emergessero dei dubbi palesi sulla bontà dei materiali adoperati, potranno essere ordinate delle prove in sito e/o in laboratorio, tendenti ad accertare l'effettiva resistenza degli stessi. Se i risultati delle prove, da effettuarsi presso laboratori ufficiali a cura e spese del titolare della concessione edilizia, risulteranno negativi, si procederà alla sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della legge 2/2/1974 n° 64.
- 5? Verifica degli schemi statici eseguiti.  
Qualora in sede esecutiva non vengano realizzati gli schemi statici ipotizzati in progetto, quest'ultimo non sarà ritenuto valido e si procederà pertanto alla sospensione lavori ai sensi dell'art. 22 della legge 2/2/1974 n. 64.

Nel caso di controllo con esito favorevole, l'amministrazione regionale comunicherà agli interessati l'esito del controllo con nulla-osta per la prosecuzione dei lavori.

Nel caso di accertamento di violazione l'Amministrazione regionale ordinerà la sospensione dei lavori secondo le modalità stabilite dall'art. 22 della legge 2/2/1974 n. 64.

I tecnici istruttori dell'Ufficio preposto alla gestione della legge n. 64/74 sono delegati a rappresentare l'Amministrazione regionale nei dibattimenti nel corso dei procedimenti penali, di cui all'art. 23 della legge n. 64/74.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte saranno periodicamente pubblicati, per ogni costruzione estratta, i nominativi dei committenti e dei soggetti intervenuti nella esecuzione dell'opera, nonché l'esito del controllo.

Per quanto riguarda gli adempimenti successivi alla presentazione della denuncia, l'inizio lavori deve essere comunicato all'Ufficio preposto entro il termine perentorio di sette giorni dall'inizio degli stessi, secondo il mod. 4 allegato.

L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata all'ufficio preposto entro trenta giorni dall'ultimazione degli stessi, secondo il mod. 5 allegato.

Per le opere soggette al rispetto della legge 1086/71, nel certificato di ultimazione lavori deve essere inserita la relazione a struttura ultimata, secondo il mod. 6 allegato, e dovrà inoltre essere comunicata la nomina del collaudatore secondo il mod. 7 allegato.

Una copia del certificato di ultimazione lavori, timbrata dell'Ufficio preposto, deve essere consegnata agli organi competenti per il rilascio della licenza d'uso e di abitabilità.

La legge regionale n. 19 del 12/3/85 delega infine i Comuni al controllo delle norme tecniche di cui ai punti C2, C3 e Cd del Decreto del Ministeriale dei Lavori Pubblici del 19/6/84, per quanto attiene la limitazione delle altezze in funzione della larghezza stradale, l'altezza massima dei nuovi uffici e la distanza dei nuovi edifici, per il carattere tipicamente urbanistico di tali norme; i Comuni dovranno effettuare il controllo sia sul progetto prima del rilascio della concessione/autorizzazione edilizia che sulla costruzione. Nella concessione/autorizzazione dovrà essere riportato a cura comune il geocodice identificante l'edificio

In conseguenza delle nuove procedure introdotte dalla legge regionale n. 19 del 1985 sono da considerarsi abrogate le seguenti lettere circolari del Presidente della Giunta regionale per le parti in contrasto con le nuove procedure:

4/PT del 16/3/82; 7/PTE del 13/4/82; 9SG/PTE del 2/6/82; IOSG/PTE del 2/6/82; 16/SG/PT del 20/10/82; 19/PT/SG del 14/12/82; 1/PTE del 23/1/84; 9/SG/PTE del 28/9/84.

L'applicazione della nuova normativa tecnica di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19/6/84, oggetto della circolare 9/SG/PTE citata, è stata rinviata al 1/8/85 dal D.M. del 29/1/85; in via transitoria e fino al 31/7/85 possono applicarsi indifferentemente le norme tecniche di cui ai D.M. del 3/3/75 e del 19/6/84.

In casi nei quali può essere omessa la denuncia ai sensi dell'art 1 della legge regionale n.19 del 12/3/85, già trattati nella circolare IOSG/PTE citata, vengono così modificati:

- 1) interventi di manutenzione ordinaria, secondo la definizione data dalla circolare 5/SG/URB del 27/4/84;
- 2) tamponamento di fori o di piccole aperture nelle strutture verticali o orizzontali di fabbricati esistenti;
- 3) sistemazione di aree esterne a giardino, cortile, posteggio, piazzale, strada, ecc.;
- 4) controsoffittatura in materiale leggero quale legno, gesso, ecc., purché il controsoffitto sia vincolato;
- 5) installazione di impianti, senza provocare indebolimento delle strutture portanti;
- 6) creazione di vespai;
- 7) costruzione di recinzioni;
- 8) costruzione di divisori interni, non aventi funzione portante, con altezza h 4 m e superficie S 20 m;
- 9) costruzione di tamponamenti esterni, non aventi funzione portante, ad esclusione di quelli prefabbricati, con altezza h 3,5 m e superficie S 15 m;
- 10) demolizione di divisori interni non aventi funzione portante;
- 11) apertura e chiusura di vani in divisori interni e in tamponamenti esterni non aventi funzione portante;
- 12) costruzione di muri di sostegno con altezza h 3 m; vanno comunque denunciati solo ai sensi della legge 1086/71 i muri che pur avendo h 3 m sono realizzati con i materiali previsti dalla legge stessa;
- 13) costruzioni di reti tecnologiche di modesta entità ai servizio di opere di urbanizzazione.

Rimangono invece in vigore le circolari n. 13/SG/PT del 2/7/82 e n° 6/PET del 13/6/84, recanti orientamenti per la predisposizione della relazione sulle fondazioni e precisazioni in merito all'applicazione dell'art. 13 della legge n. 64/74, che si intendono integralmente richiamate.